

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche

Art. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento (di seguito “Regolamento”) si applica alla procedura di Mediazione a fini conciliativi delle controversie, gestite da Mediaostiensis Italia S.r.l. (ovvero “l’Organismo”) che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, o su invito di un Giudice ovvero di una clausola contrattuale.
2. Il regolamento si applica alle Mediazioni disciplinate ai sensi del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche amministrative dall’Organismo di Mediazione Mediaostiensis Italia in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro Regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione di Mediaostiensis Italia dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

Art. 2 - AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede di Mediaostiensis Italia, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.mediaostiensisitalia.it ovvero altro documento equipollente contenente:
 - L’indicazione dell’Organismo Mediaostiensis Italia e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.
 - Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni.
 - L’oggetto della lite.
 - Le motivazioni della pretesa.
 - Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Se all’esito del procedimento di Mediazione il valore dovesse risultare diverso da quello dichiarato all’avvio della Mediazione, sarà applicato l’importo dell’indennità secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
 - L’accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità.
2. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. Il termine di mesi 3 (tre) decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale (art. 6 D.lgs. 28/2010).
3. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di 20 (venti) e non oltre 40 (quaranta) giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

4. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'Organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
5. La parte istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso deitermini di prescrizione e decadenza.
6. La parte convocata è invitata a comunicare alla segreteria dell'Organismo la propria adesione tempestivamente. L'adesione è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio.
7. L'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro, così come fissata dal Responsabile dell'Organismo, dovrà essere presentata alla segreteria, previa adesione, e corredata dall'attestazione del versamento delle spese di gestione amministrativa, preferibilmente 5 (cinque) giorni prima della data fissata, richieste pervenute successivamente a tale termine saranno valutate singolarmente.
8. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
9. L'Organismo si riserva, in casi eccezionali, la facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l'incontro.

Art. 3 - LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi di Mediaostiensis Italia accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo.
2. L'Organismo può avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi di mediazione con i quali abbia concluso un accordo di collaborazione anche per singoli affari di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, n.2, lettera c) del D.M. 180/2010

Art. 4 - NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno di Mediaostiensis Italia ed iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro, secondo il criterio di turnazione, fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'Organismo, di controversie che presentino profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.
2. Il mediatore nominato, entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione da parte della segreteria è tenuto a comunicare l'accettazione dell'incarico, in difetto la nomina si ha per non accettata e l'O.d.M. provvederà all'immediata sostituzione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3. Al fine di favorire la conciliazione, nelle controversie di particolare importanza e/o complessità dell'affare, è facoltà del Responsabile dell'Organismo nominare uno o più mediatori ausiliari che coadiuvino il Mediatore nell'esercizio della sua funzione senza costi aggiuntivi a carico delle

parti oltre a quelli già previsti.

4. L'Organismo può nominare come Mediatore ausiliario un Mediatore esperto iscritto presso un altro Organismo con il quale Mediaostiensis Italia abbia stipulato un accordo ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. C) del D.M. 180/2010.

Art. 5 - INDIPENDENZA IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore nominato, è tenuto a depositare presso la segreteria, prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione, la dichiarazione sottoscritta di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice Europeo di condotta per i Mediatori.
2. In casi eccezionali, Mediaostiensis Italia può sostituire il Mediatore con un altro del proprio elenco.
3. Qualora il Mediatore nominato comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'Organismo provvederà all'immediata sostituzione con un altro della propria lista, di pari esperienza.

Art. 6 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione, anche il Mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.M. 145/2011, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
2. Le parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione (inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti) sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
 - delle opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore
 - delle ammissioni fatte dalla controparte;
 - della circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della controversia fatta dalla controparte o dal mediatore.
3. Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 28/2010 le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
 - tutte le parti consentono a derogarvi;
 - sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;

Art.7 - SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore nominato è libero di condurre gli incontri di Mediazione nelle forme e nei modi che ritiene più opportuni, compreso quello telematico, tenendo in considerazione la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore, non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
2. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Se il primo incontro si conclude con la volontà delle parti di non entrare effettivamente nella procedura di mediazione, il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni rese in tal senso delle parti. Nessun compenso è dovuto per l'Organismo di Mediazione, salvo le spese di avvio e spese vive documentate.
3. Se le parti ritengono che sussistano le condizioni per iniziare ad esaminare la controversia nel merito, le parti sottoscrivono un apposito verbale, accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri. In ogni caso, le indennità di mediazione devono essere versate prima dell'incontro successivo.
4. Eventuali rinvii degli incontri successivi alla prosecuzione oltre il primo incontro devono essere richiesti con congruo preavviso (almeno 7 giorni prima), previo pagamento delle indennità e delle spese vive di segreteria dovute per il rinvio.
5. Il mediatore ha la facoltà di rinviare l'incontro al fine di consentire alle parti di analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.
6. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, a richiesta delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti tecnici tenuti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti richiedenti, è determinato secondo le tariffe professionali, o diversamente concordato con le parti.
7. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del D. Lgs. 28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.
8. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di Mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche telematico, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
9. Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
10. Quando l'esperimento del procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il procedimento dinanzi al Mediatore si conclude senza l'accordo.
11. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, ove il Mediatore svolga l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata, all'esito del quale il Mediatore, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.lgs. 28/2010, redige un verbale di chiusura per mancata partecipazione della medesima parte chiamata.

Art. 8 - NOMINA DEI CONSULENTI E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, a richiesta delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti tecnici tenuti presso i tribunali.
2. Il loro compenso, interamente a carico delle parti richiedenti, è determinato secondo le tariffe professionali, o diversamente concordato con le parti.
3. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del D. Lgs. 28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

Art. 9 - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
4. Nelle mediazioni c.d. volontarie, i legali possono intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche.

Art. 10 - PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore formula una proposta di conciliazione in qualunque momento del procedimento se le parti gliene fanno concorde richiesta. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.lgs. 28/2010
2. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
 - b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - c. in caso di mancata partecipazione alla Mediazione di una o più parti;
 - d. in ogni caso in cui ritenga di non avere elementi sufficienti.
3. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
4. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, a cura della Segreteria dell'Organismo, con ogni mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento.
5. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

6. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
7. Nel caso in cui la proposta del mediatore non venga accettata, anche da una sola delle parti, il verbale di mancata conciliazione è emesso decorsi 7 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione.
8. Sentite le parti, l'Organismo può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

Art. 11 - INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

1. Una volta dichiarata la volontà di aderire alla mediazione, entrambe le parti provvedono al versamento delle indennità di mediazione prima del successivo incontro. In ogni caso l'Organismo si riserva di non procedere con la mediazione se non vengono corrisposte le indennità di mediazione in misura non inferiore alla metà.
2. Le indennità da corrispondere da ciascuna parte in base al valore indicato nella domanda di mediazione, eventualmente modificato dall'Organismo nel corso del primo incontro, includenti anche il compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell'avvio della procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento.
3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis del citato d.lgs. 28/2010, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutare di svolgere la mediazione.
4. Le indennità devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del d.lgs. 28/2010. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, art. 16 e dalla tabella liberamente redatta dall'Organismo.
5. Le spese di Mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di Mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010.
6. Le spese di Mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
7. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
8. I criteri di determinazione delle indennità sono regolati secondo la "tabella A" allegato al presente Regolamento

Art. 12 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:
 - l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione;
 - il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
 - le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;

- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
 - i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - la determinazione del valore della controversia;
 - le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
 - l'inesistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
 - ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.
2. Mediaostiensis Italia non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti alla mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo e/o imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante, di cui le parti interessate sono uniche responsabili.

Art. 13 - CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:
- le parti hanno raggiunto un accordo di conciliazione.
 - le parti, o una di esse, manifestano l'impossibilità di conciliare la lite;
 - sono decorsi tre mesi dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l'Organismo;
2. In ogni caso il Mediatore redige un processo verbale nel quale da atto:
- della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
 - della volontà delle parti di esperire la mediazione oltre il primo incontro e della impossibilità a conciliare la lite
 - Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
3. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il verbale è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

4. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Art. 14 - RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

Art. 15 - ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO

1. L'interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 28/2010.
2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e presentata, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1 del D. Lgs. 28/2010.

Art. 16 - PROCEDURA TELEMATICA

1. La mediazione in modalità telematica, come disciplinato dall'*Allegato IV* al presente regolamento, è attuabile su richiesta di una o di tutte le parti.
2. È sempre ammessa la mediazione telematica nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore presso la sede dell'Organismo.
3. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.
4. Mediaostiensis Italia si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza.
5. Mediaostiensis Italia non può essere considerata responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali.
6. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell'invito formale trasmesso alle parti.
7. Non è consentita la presenza di altre parti oltre quelle coinvolte nella mediazione.
8. I partecipanti all'incontro di mediazione in modalità telematica sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/10 ed è vietata ogni possibilità di registrazione dell'incontro, fotografia/riproduzione dello schermo video e della chat.
9. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presentinell'applicazione.
10. L'eventuale disconnessione del segnale video e/o audio durante la sessione di mediazione sarà motivo di sospensione della stessa.
11. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in

formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo, nel quale si dà atto dello svolgimento dell'incontro mediante piattaforma che consente il riconoscimento dei partecipanti e la loro contestuale presenza a video, e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Art. 17 - INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da Mediaostiensis Italia.

Art. 18 - LEGGI APPLICABILI E DISPOSIZIONI FINALI

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalle leggi vigenti in Italia.
2. Gli allegati *I Tabella A spesedi mediazione, II Codice etico del Mediatore, III scheda valutativa, IV regolamento della mediazione telematica* sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel D. Lgs. 28/2010, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Il presente Regolamento si applica, alle procedure di mediazione depositate fino al 14/11/2023.

Alle procedure di mediazione depositate dal 15/11/2023 si applica il D. Lgs. 28/2010, come modificato, e il DM 150/2023.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

(Di cui all'art 16 del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 4/8/2014 n. 139)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a. può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d. nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e. deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.
5. Gi considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. L'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. In base al regolamento di procedura dell'Organismo, le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, al pari di ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della

proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, salvo che la nomina dei predetti professionisti non sia stata espressamente richiesta dalle parti.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, al pari di ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

**TARIFE UFFICIALI
EX D.M. 18 OTTOBRE 2010 N. 180**

VALORE DELLA LITE	SPESE DI AVVIO	TARIFE UFFICIALI EX D.M. 18/10 IVA ESCLUSA
Fino a € 1.000	€ 40,00	€ 65,00
da € 1001 a € 5.000	€ 40,00	€ 130,00
da € 5.001 a € 10.000	€ 40,00	€ 240,00
da € 10.001 a € 25.000	€ 40,00	€ 360,00
da € 25.001 a € 50.000	€ 40,00	€ 600,00
da € 50.001 a € 250.000	€ 40,00	€ 1.000,00
da € 250.001 a € 500.000	€ 80,00	€ 2.000,00
da € 500.001 a € 1.000.000	€ 80,00	€ 3.800,00
da € 1.000.001 a € 5.000.000	€ 80,00	€ 5.200,00
oltre € 5.000.000	€ 80,00	€ 9.200,00
Valore indeterminato	€ 40,00	€ 1.000,00

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.

Tutte le spese vive documentate non previste dall'art. 16 del D.M. 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla tabella dell'indennità e a carico delle parti.

Le spese di avvio devono essere versate necessariamente prima dell'incontro informativo;

Le indennità devono essere corrisposte per intero almeno sette giorni prima del successivo incontro di effettivo avvio della mediazione.

Il versamento dell'indennità e degli eventuali aumenti è condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo.

In caso di successo della mediazione, entrambe le parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 600. In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 100.000

CODICE ETICO DEL MEDIATORE

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1 Competenza

I Mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di Mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di Mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2 Nomina

Il Mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la Mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3 Onorari

Ove non sia stato già previsto, il Mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il Mediatore non dovrà accettare una Mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4 Promozione dei servizi del Mediatore

I Mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1 Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del Mediatore o determinare un conflitto di interessi, il Mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della Mediazione;
- il fatto che il Mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di Mediatore per una o più parti.

In tali casi il Mediatore può accettare l'incarico o proseguire la Mediazione solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2 Imparzialità

Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di Mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

a) Procedura

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella Mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di Mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al Mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di Mediazione può essere redatto per iscritto.

Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti possono concordare con il Mediatore il modo in cui la Mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il Mediatore può ascoltare le parti separatamente.

b) Correttezza del procedimento

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il Mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla Mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al Mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del Mediatore per raggiungere tale valutazione;
- il Mediatore concluda che la prosecuzione della Mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

c) Fine del procedimento

Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla Mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il Mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte a meno che ciò sia imposto dalla legge.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

(art. 7 comma 5, lettera b), del DM n. 180 del 18/10/2020

Procedura di Mediazione **R.G.M.n.** _____ Mediatore _____

Il/La sottoscritto/a _____

 in proprio **in rappresentanza della parte** istante chiamata _____

A norma del D.M. 180/2010 e de Regolamento di procedura di mediazione dell'Organismo MEDIAOSTIENS ITALIA consegna alla Segreteria dell'Organismo la seguente

SCHEDA DI VALUTAZIONE**Organismo**

➤ Accesso alla procedura, locali, servizi offerti

 insufficiente sufficiente buono ottimo

➤ Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura

 insufficiente sufficiente buono ottimo**Mediatore**

➤ Competenza nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura

 insufficiente sufficiente buono ottimo

➤ Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite

 insufficiente sufficiente buono ottimo

➤ Imparzialità

 insufficiente sufficiente buono ottimo**Grado di soddisfazione sulla procedura di mediazione** insufficiente sufficiente buono ottimo**Reclami e/o suggerimenti:** _____

Luogo _____ Data _____ Firma _____

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per gli adempimenti disposti dal DM n.180 del 18/10/2010 - Ministero della Giustizia e successiva normativa.

Luogo _____ Data _____ Firma _____

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE TELEMATICA
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/2010 art. 8 bis
Allegato IV al Regolamento di Mediazione

Premessa

1. Il servizio di Mediazione Telematica, previsto dall'articolo 8 bis del D.Lgs. 28/2010 e nel rispetto degli artt. 9 e 16 comma 3 del citato D.Lgs. e dell'art. 7 n. 4 del D.M. 180/2010, è sempre ammesso, anche nei casi in cui una sola parte partecipi all'incontro di Mediazione a distanza tramite piattaforma telematica e l'altra parte partecipi all'incontro fisicamente alla presenza del Mediatore, presso gli uffici dell'Organismo di Mediazione MEDIAOSTIENSIS ITALIA.
2. Nel presente Regolamento, per "parte" si intende l'utente del servizio di Mediazione e l'avvocato che l'assiste.
3. La piattaforma *telematica* è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa. La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiede in appositi *server* allocati in *web farm* che utilizzano *policy* di accesso controllato certificato da enti riconosciuti a livello internazionale. L'accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (*standardhttps*) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato.
4. Per quanto non specificatamente indicato, al servizio telematico si applicano le condizioni del Regolamento di procedura e codice etico dell'Organismo di Mediazione MediaostiensisItalia, del quale il presente Regolamento fa parte integrante.

Accesso al Servizio telematico

1. L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso piattaforma Zoom, Teams o Google Meet, con accessi riservati, specificamente progettate per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico accessibile direttamente dal sito web dell'O.d.M. www.mediaostiensisitalia.it
2. La mediazione telematica è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio.
3. qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà comunque recarsi presso la sede dell'organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo;
4. Preliminarmente all'incontro di mediazione, è possibile eseguire un test automatico finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante l'incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti, avvocati, rappresentanti e mediatore).

Caratteristiche di funzionamento della piattaforma

1. L'applicazione consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
2. Le parti potranno accedere alla **Stanza di Mediazione Virtuale** nel giorno stabilito per l'incontro di mediazione attraverso il *link*, *corredato di ID riunione e Passcode* presenti nella e-mail d'invito con la quale essi sono inviati ad accedere alla piattaforma telematica.
3. Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato a ulteriore garanzia di riservatezza.

Accesso riservato

1. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso.
2. La procedura di assegnazione delle credenziali di accesso alla piattaforma comporta l'accettazione a parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio / video / testuali / grafico) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita

quindi l'assoluta riservatezza delle informazioni.

3. L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti coinvolti nel singolo procedimento di mediazione nonché al mediatore incaricato e l'identità di ciascuna parte dovrà essere verificata dal Mediatore mediante esibizione dei documenti originali allegati in copia alla domanda di mediazione e all'adesione;
4. nessun'altra persona potrà essere presente nel luogo dal quale sono collegate le parti, senza identificazione e senza il preventivo consenso delle parti e del Mediatore;
5. il Mediatore sarà l'amministratore della stanza virtuale e provvederà all'ammissione dei partecipanti ed alla gestione dell'incontro;
6. Durante l'incontro di mediazione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni "separate", totalmente indipendenti, alternativamente con l'una o con l'altra parte e di riprendere la sessione "comune" in qualunque momento.

Condivisione e scambio di documenti

1. Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di *file sharing* con la quale è possibile condividere documenti e immagini a supporto dell'incontro di mediazione.

Firma del verbale

1. All'esito dell'incontro svolto in modalità telematica, il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti ed agli avvocati per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
2. Qualora la parte firmataria non sia in possesso di una firma digitale o altra firma qualificata l'O.d.M. è dotato di apposito programma per la sottoscrizione digitale da remoto dello stesso documento da parte di più soggetti che consente di:
 - firmare file mediante firma remota "one shot" o "usa e getta".
 - creare il workflow di firma: selezionare i documenti da firmare, definire la posizione della firma, impostare i destinatari;
 - effettuare invii massivi, indirizzando una pratica da compilare e firmare a più destinatari contemporaneamente.
 - gestire tutti i documenti firmati separatamente, monitorando tutte le visualizzazioni e le azioni in tempo reale;
 - usare la firma digitale su dispositivo;
 - verificare la validità della firma, applicata con qualsiasi certificato, e scaricare il rapporto di convalida e successivamente inviare i documenti firmati in conservazione mantenendolo nel tempo in una condizione idonea all'uso e preservandone il valore legale rendendoli quindi opponibile a terzi.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 bis comma 5 del D.Lgs. 28/2010 l'organismo di mediazione è tenuto alla conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche osservando le disposizioni di cui all'articolo 43 del CAD.
4. Il costo dell'attivazione della firma "one shot" o "usa e getta", pari ad € 15,00 + IVA per ogni firma, rientra nelle spese vive documentate ed è a carico dell'utente che utilizza il servizio.
5. Il presente Regolamento potrà essere modificato dall'Organismo di Mediazione Mediaostiensis Italia.